

# **CONFERENZA NAZIONALE DEI DELEGATI DEI RETTORI PER I POLI UNIVERSITARI PENITENZIARI**

## **REGOLAMENTO** (approvato a ROMA, il 9 aprile 2018)

### **Art. 1 (COSTITUZIONE)**

E' costituita la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli e la formazione universitaria in ambito penitenziario (d'ora in poi Conferenza).

La sede è in Roma presso la CRUI.

### **Art. 2 (SCOPO)**

La Conferenza, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla Magna Charta dell'Università, svolge attività di promozione, riflessione e indirizzo del sistema universitario nazionale e dei singoli atenei in merito alla garanzia del diritto allo studio universitario delle persone detenute, in esecuzione penale esterna, o sottoposte all'esecuzione di misure di sicurezza detentive. La Conferenza è altresì sede di promozione e coordinamento dei Poli Universitari Penitenziari istituiti dai singoli Atenei, di scambio di buone prassi e di elaborazione di progetti e azioni comuni.

E' al tempo stesso organo di rappresentanza della CRUI nel confronto con il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - DAP, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e loro articolazioni periferiche), con gli organi della Magistratura di sorveglianza e con ogni altra istituzione competente per la definizione delle condizioni che, all'interno degli istituti penitenziari o comunque in rapporto alle anzidette condizioni di privazione o limitazione della libertà personale, rendano fruibile tale diritto, in maniera omogenea e per tutti coloro che intendano esercitarlo.

La Conferenza, eventualmente anche mediante la stipula di apposite convenzioni, interagisce altresì con gli Enti territoriali, con i Garanti nazionale e locali per i detenuti e le persone private della libertà personale, con le associazioni di volontariato penitenziario e con ogni altro soggetto, pubblico o privato, che possa contribuire al perseguimento degli scopi istituzionali.

### **Art. 3 (COMPONENTI)**

Sono componenti della Conferenza i Delegati nominati con decreto dai Magnifici Rettori.

### **Art. 4 (ORGANI)**

Sono organi della Conferenza: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo.

### **Art. 5 (ASSEMBLEA)**

L'Assemblea è costituita da tutti i membri della Conferenza e deve essere convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno; in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta scritta almeno il 20% di delegati, o in casi di straordinaria urgenza. L'assemblea è convocata con avviso inviato agli aventi diritto almeno 20 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei delegati in prima convocazione e con la presenza del 30% dei delegati in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel calcolo del numero legale vengono considerati presenti i Delegati che abbiano giustificato per iscritto la loro impossibilità a partecipare all'assemblea. Qualora sia impossibilitato a intervenire di persona, un Delegato può farsi rappresentare da un docente del proprio Ateneo che collabora nella gestione di attività didattiche negli Istituti Penitenziari.

Sono compiti dell'Assemblea:

- approvare le linee programmatiche della Conferenza
- approvare le eventuali modifiche al regolamento
- eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo.

Di ogni assemblea deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto, docenti, funzionari o altri operatori dei servizi attivati negli Atenei per il diritto allo studio di studenti detenuti, individuati dai Delegati.

### **Art.6 (CONSIGLIO DIRETTIVO)**

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri eletti dalla Assemblea appositamente convocata e presieduta dal componente più anziano nel ruolo di Delegato. Sono eleggibili alla carica di consigliere tutti i Delegati. L'elezione avviene con votazione a scrutinio segreto. Ogni delegato può esprimere fino a tre preferenze. Sono eletti i cinque membri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale colui che abbia svolto per maggior tempo le funzioni di Delegato del Rettore.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più giovane nel ruolo di Delegato del Rettore, che ha il compito di redigere un sintetico verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio stesso. Se uno o più componenti del Consiglio Direttivo nel corso del triennio perdono il ruolo di Delegato, subentrano nel Consiglio stesso i primi dei non eletti. In assenza di subentranti, il Consiglio verrà reintegrato, con apposita votazione, alla prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo si coordina e si riunisce su iniziativa del Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni assunte dalla Assemblea;
- elaborare e proporre nuove linee programmatiche della Conferenza da sottoporre all'Assemblea;
- proporre le eventuali modifiche al regolamento;
- definire luoghi, date e ordini del giorno delle riunioni dell'Assemblea.

Sono altresì compiti del Consiglio Direttivo, assicurando allo scopo il coinvolgimento di tutti i Delegati:

- coordinare la raccolta e l'elaborazione delle informazioni e dei dati sul funzionamento dei Poli, anche attraverso l'implementazione e la gestione di un apposito Osservatorio permanente;
- garantire lo scambio di comunicazioni, documenti, buone prassi tra i Poli;
- curare la gestione e l'aggiornamento del sito web della Conferenza;
- dar corso a ogni iniziativa utile per la promozione del diritto allo studio universitario degli studenti detenuti, anche attraverso forme efficaci di comunicazione sul tema rivolte all'opinione pubblica e alle istituzioni coinvolte.

### **Art. 7 (PRESIDENTE)**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, con apposita votazione, tra coloro che siano stati previamente eletti quali componenti del Consiglio direttivo

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente convoca e dirige il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e ha la rappresentanza della Conferenza. Il componente del Consiglio Direttivo più anziano nel ruolo di Delegato del Rettore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 8 (FINANZIAMENTO)**

La partecipazione dei Delegati dei Rettori agli incontri e alle iniziative della Conferenza è sostenuta dalle singole Università di appartenenza.

Il Consiglio direttivo della Conferenza può operare per la ricerca di finanziamenti o contributi utili allo svolgimento di attività quali l'organizzazione degli incontri previsti dalla Conferenza, lo sviluppo di iniziative di confronto (convegni, seminari, scambi) a livello nazionale e internazionale, nonché per la pubblicizzazione dell'impegno delle Università per il diritto allo studio delle persone detenute.